

Dalla tutela al restauro del patrimonio librario e archivistico
Storia, esperienze, interdisciplinarietà
a cura di Melania Zanetti

La costruzione delle competenze regionali nella tutela del patrimonio bibliografico

Lorena Dal Poz
(Ufficio valorizzazione beni librari, Regione del Veneto, Italia)

Abstract The essay focuses upon the issues and the evolution of protecting library materials by the Italian Regions since 1972, when the state law delegated to them this activity. The activities carried out by the regional authority had a positive outcome until 6 August 2015 when, through State law n. 125, the authority regarding the protection of library material returned to the central competence. As well as the printed bibliography, also sources from the regional archives and the direct experience of the author of this paper – Head of Regional Office of the Superintendent Book Heritage of the Veneto from 2006 – have been used. Successful examples since 2003 carried out by the Office activities to protect the library cultural heritage will also be presented. The author aims at a close cooperation between the National office who has now taken the responsibility to take care of the library heritage material in Veneto and the regional Office in order to keep the knowledge and expertise developed by the latter throughout close collaboration with the institutions based on its territory.

Keywords Book heritage. Cultural heritage. Book protection. Libraries. Cultural heritage legislation.

Nel 1972 vennero delegate alle regioni appena istituite le funzioni amministrative di tutela dei beni librari, trasferendo loro il personale e gli archivi delle Soprintendenze bibliografiche statali: lo Stato manteneva compiti di indirizzo, la competenza sulle raccolte private e la facoltà di procedere a notificazioni di importante interesse artistico o storico delle raccolte; venivano previsti anche poteri sostitutivi nel caso di «persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate» (D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, artt. 7-9). Questo riassetto fu preceduto da una vivace discussione tra fautori di forme più radicali di decentramento e difensori di un centralismo che tuttavia aveva già mostrato dei limiti nella tutela di un patrimonio di dimensioni così vaste e natura così variegata come quello bibliografico italiano. Il risultato fu un incerto compromesso che, pervenendo a una delega condizionata e non a un trasferimento di funzioni, aprì un lungo periodo di gestione problematica del patrimonio culturale: la tutela dei beni librari venne separata da quella di tutti gli altri beni culturali (Cucinelli 2012) e affidata a ciascuna amministrazione regionale senza che lo Stato esercitasse mai, di fatto, quell'azione direttiva pur formalmente mantenuta.

Nel 1977 furono trasferite alle regioni funzioni amministrative in materie considerate attinenti ai servizi sociali alla popolazione, tra le quali «musei e biblioteche di enti locali» (D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, attuazione delega di cui alla L. 22 luglio 1975, n. 382, art. 1), integrando così in modo significativo le competenze dei neonati enti in materia di beni librari. Nel giro di pochi anni le Regioni recepirono ed emanarono leggi che promuovevano lo sviluppo di biblioteche di pubblica lettura, di reti catalografiche e di servizi bibliotecari, sorrette da un sostegno finanziario capillare ('Piani di riparto annuali dei contributi'); in alcune regioni, quali Veneto, Puglia e Calabria dove tuttora permane, venne anche previsto l'istituto del riconoscimento di interesse locale delle biblioteche private aperte al pubblico, che le parificava a quelle degli enti locali riconoscendone la rilevanza e la possibilità di accedere ai contributi regionali. Si andava così costituendo una fitta rete di biblioteche pubbliche di nuova istituzione che cominciarono ad affiancare le già consolidate civiche, sorte fin dal tardo Ottocento nei capoluoghi di provincia, e le preesistenti biblioteche popolari, scolastiche e parrocchiali che spesso avevano adempiuto a simili funzioni di istruzione e svago per le fasce medio-basse della popolazione.

Generalmente gli stessi uffici che disponevano i piani di finanziamento alle biblioteche iniziarono a gestire anche le attività di tutela, integrando quasi naturalmente le due azioni: le autorizzazioni al restauro ad esempio venivano spesso incluse nel provvedimento stesso che lo finanziava o le esposizioni di beni librari venivano autorizzate dalla regione che ne aveva a qualche titolo sostenuto la realizzazione. Si delineava quindi un nuovo modello di sviluppo integrato tra tutela e servizi bibliotecari, in cui le regioni avevano un ruolo di sostegno e riferimento tecnico - sia pur variamente esercitato - che si innestava su una immensa ricchezza di patrimonio bibliografico e istituzioni bibliotecarie, ma differenziato e frammentato, specchio della complessa geografia storico-culturale ereditata dall'Italia postunitaria.

Diversamente da quanto continuava ad avvenire nello Stato, le modalità di tutela sviluppate dalle regioni erano talvolta incerte e finanche approssimative, con vocazione amministrativa prevalente su quella tecnica, ma comunque più agili e dirette rispetto a quelle statali, per loro natura legate a procedure burocratiche più articolate e rigide, avulse da quegli adattamenti costanti suggeriti dai contesti territoriali e da esigenze spesso in rapido mutamento. La vicinanza al territorio favoriva anche contatti e vigilanza più diretti, così da sviluppare forme di tutela preventiva e sussidiaria volta non solo al «culto dei rari» (Pisauri 1988, 153) ma al complesso della ricchezza documentaria del territorio (Pisauri 1981), che reinterpretavano in una nuova prospettiva l'attività autorizzativa tradizionale soprattutto laddove le regioni si erano dotate di personale tecnico di supporto agli interlocutori pubblici e privati del territorio.

Un esempio emblematico in questo senso è l'Emilia Romagna, dove nel 1974 nasceva l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali (IBC) diretto per quarant'anni da Nazareno Pisauri, già funzionario della soprintendenza

statale, che trasmise alla nuova amministrazione la migliore cultura storica della tutela innestandola e radicandola nel territorio con esiti stabili, evidenti fino ad oggi nell'articolata attività dell'istituzione (Campioni 2014).

Al momento del passaggio delle competenze la legge vigente sulla tutela dei beni librari era il Regio Decreto 1 giugno 1939, n. 1089, di cristallina chiarezza e coerenza ma che lasciava aperti molti dubbi nella pratica concreta anche perché privo di regolamento attuativo, che continuava ad essere quello della Legge 20 giugno 1909, n. 364 (approvato con R. D. 30 gennaio 1913, n. 363). A ciò si aggiungeva il fatto che lo Stato, diversamente da quanto avveniva per le proprie soprintendenze di altri settori, non metteva a parte le regioni di tutta una produzione di fonti normative secondarie che nel frattempo andava raccogliendosi per chiarire le procedure di tutela relative ai beni culturali soggetti alla propria competenza: se da un lato le regioni svilupparono autonomamente, col tempo, pratiche talvolta virtuose, si andavano progressivamente accentuando sia tra le regioni sia, ancor più, tra regioni e Stato, consuetudini diverse non solo nella procedura ma riflesso di una diversa visione della tutela. Lo Stato era ormai prevalentemente orientato alla gestione del proprio patrimonio conservato nelle biblioteche nazionali e statali, caratterizzate da una vocazione quasi esclusivamente conservativa, mentre – soppresse le proprie articolazioni periferiche in materia – restava di fatto sguarnita la tutela di quell'enorme complesso diffuso di biblioteche e raccolte private, tra cui le ricchissime ecclesiastiche, escluse dalle competenze regionali.

La normativa statale era del resto ancora legata a una nozione di tutela volta alle 'antichità e belle arti' che negli anni '60 la Commissione parlamentare Franceschini – istituita con legge n. 310/64, gli atti vennero pubblicati nel 1967 – aveva tentato di ampliare ai beni culturali quali «testimonianze materiali aventi valore di civiltà»; nel frattempo una nuova attenzione al patrimonio culturale si prospettava tuttavia con l'Istituzione dal Ministero per i Beni culturali e ambientali (D. L. 14 dicembre 1974, n. 657).

Il cronico ritardo della legislazione italiana di tutela emerse con tutta evidenza nel 1990, quando la Convenzione di Schengen sancì la progressiva eliminazione dei controlli alle frontiere comuni dei paesi europei membri e la libera circolazione per i cittadini; a seguito vennero emanate norme europee che recepivano queste indicazioni (Regolamento del Consiglio n. 3911/92 del 9 dicembre 1992, poi abrogato dal Regolamento del Consiglio n. 116/2008, e la Direttiva 93/7/CEE del Consiglio) e avevano impatto diretto sulla circolazione dei beni culturali, che non poteva più essere vincolata al protezionismo della Legge italiana del 1939, frutto di contesti politico-culturali da tempo tramontati.

Con il *Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali* (D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490) veniva riunita e coordinata la normativa esistente, adeguandola – pur nei limiti di un testo unico per sua natura non atto a modificare la legislazione esistente – al rinnovato quadro

storico-politico. Lungamente atteso dalle Regioni, che lamentavano l'impossibilità di un'azione di tutela efficace dei beni librari senza lo scioglimento di alcuni nodi critici, per consentirne una corretta ed uniforme applicazione si costituiva un gruppo di lavoro interregionale nell'ambito della Conferenza delle Regioni. Venivano così redatte le *Note tecniche concernenti l'attività di tutela dei beni librari*, contenenti indicazioni pratiche di procedura e modulistica (approvate nel 2002 e adottate dalla Regione del Veneto con delibera n. 207 del 31 gennaio 2003), recepite nel 2003 anche dal Ministero per i Beni culturali: era una fase di fattiva collaborazione tra uffici tecnici regionali, contrassegnata da entusiasmo e fervore per la diffusa sensazione di contribuire alla costruzione di un efficace sistema di tutela ampia e partecipata.

Sono gli anni delle modifiche al Titolo V della Costituzione (Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), che sembravano preludere a un ampliamento deciso delle competenze delle Regioni anche in materia di tutela, ma ciò nonostante il dialogo con lo Stato permaneva difficile. Nel 2002 era stata istituita presso il Ministero una commissione di giuristi cui venivano invitati a partecipare due rappresentanti delle Regioni, che avanzarono alcune proposte nemmeno prese in considerazione; preso atto della scarsa disponibilità al confronto, nell'aprile 2004 i rappresentanti regionali rassegnarono le dimissioni (Zucchini 2005). Nel 2003 intanto la Conferenza delle Regioni aveva approvato il documento *Più tutela, più valorizzazione* (Sciullo 2003), condiviso e adottato anche da ANCI e UPI, che sembrava riaprire il confronto sulla nuova legge in via di definizione: dopo ulteriori, sofferte trattative si pervenne all'approvazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) in cui venivano infine recepiti alcuni punti qualificanti proposti dalle Regioni quali l'inserimento, accanto a musei, biblioteche e archivi, di istituti e luoghi della cultura, complessi monumentali, parchi e aree archeologiche, qualificati come servizi pubblici superando finalmente una concezione esclusivamente patrimonialistica dei beni culturali (Zucchini 2005, 23-4).

Il Codice segna una tappa importante nella visione e gestione del patrimonio culturale italiano, sia pur con lacune e criticità. Per quanto attiene alla tutela dei beni librari, ne viene ridisegnata la mappa riconfermandola alle Regioni con la specificazione sia delle tipologie dei materiali inclusi, manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, libri, stampe e incisioni, sia della proprietà, che include tutti i beni non appartenenti allo Stato (art. 5 comma 2). Rispetto al passato le competenze regionali si ampliavano alle biblioteche ecclesiastiche, delle università e di altri enti pubblici diversi dallo Stato e veniva introdotta la facoltà di dichiarare di interesse culturale intere raccolte e non più solo singoli beni; era prevista anche la possibilità di estendere le competenze a carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole e altro materiale audiovisivo mediante specifici accordi (art. 5, comma 3).

Negli anni successivi le Regioni invocavano a più riprese alcune modifiche

al Codice, accolte in minima parte. Oltre alla necessità di eliminare le ambiguità interpretative, veniva chiesto soprattutto di emanare i previsti decreti attuativi, senza i quali un'azione di tutela coerente e uniforme in tutto il territorio risultava impossibile. In particolare mancavano criteri e indirizzi per la verifica (art. 12 comma 2) e la dichiarazione dell'interesse culturale (art. 12 comma 2), la conservazione (art. 29 comma 5), il prestito per mostre (art. 71 comma 4) e la circolazione libraria internazionale (art. 68 comma 4).

Intanto le Regioni elaboravano materiali aggiornati sulle procedure di tutela dei beni librari, che pur non recepiti dal Ministero offrivano un punto di riferimento comune per i siti, rinnovati rendendovi disponibili moduli e materiali informativi; tra il 2007 e il 2008 Lombardia, Veneto e Piemonte richiedono il federalismo differenziato anche in materia di tutela dei beni culturali, ma nessuno la ottiene (Greco 2008).

Poiché le difficoltà applicative permanevano, le Regioni sollecitavano un tavolo tecnico con il Ministero, avviato infine nel 2010 e che ha proseguito i lavori fino al 2011 senza concluderli. Si era iniziato a trattare in particolare temi quali il prestito e l'esposizione per mostre e quello delicatissimo delle esportazioni, per cui il Ministero aveva da poco attivato un sistema di gestione online denominato SUE con il quale le regioni avrebbero potuto integrarsi: a questo fine la Regione del Veneto stanziava un contributo (Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1704 del 26 ottobre 2011), ma i lavori comuni venivano interrotti prima che la procedura potesse realizzarsi.

Alla mancanza di criteri e indirizzi si aggiungevano altri problemi di gestione della tutela, quali il ricambio generazionale nelle Soprintendenze regionali e un aumento esponenziale delle esportazioni dovuto al contrarsi del mercato interno per la difficile congiuntura economica e all'affermarsi delle aste online, per loro natura destinate a un mercato globale. È sempre più pressante la necessità di controlli rapidi e sicuri per la circolazione libraria, in un mercato reso difficile non solo dal persistere dei furti ai danni di un patrimonio ancora lungi dall'essere completamente catalogato, ma in cui per la prima volta si affacciava il problema della falsificazioni di interi libri antichi quali le edizioni galileiane (Schmidle 2013) e non solo di frammenti o parti limitate come in precedenza.

I funzionari delle strutture tecniche regionali, stanco ma tenace presidio di una realtà culturale ormai troppo cambiata rispetto agli strumenti normativi e organizzativi esistenti, avviavano i contatti per definire autonomamente protocolli di lavoro condivisi da sottoporre al Ministero, nella speranza di ottenere così finalmente ascolto e risposte: nel giugno 2015 si teneva un incontro a Bologna presso l'IBC che perveniva all'elaborazione di un questionario di rilevamento sulle procedure seguite dai diversi uffici regionali in materia di esportazione, il nodo più urgente e delicato da sciogliere. Più che premessa per la definizione di modalità di lavoro comuni per una tutela condivisa, partecipata e soprattutto sensata, si rivelerà il canto del cigno della lunga stagione dell'esercizio delle funzioni da parte delle Regioni.

Il 6 agosto, mentre pervenivano i primi questionari compilati seguiti all'incontro bolognese, un emendamento intervenuto in sede di conversione del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali riportava allo Stato le funzioni di tutela dei beni librari (L. 6 agosto 2015, n. 125). Tra le motivazioni della modifica, mai discussa né presentata all'attenzione della Conferenza Stato-Regioni, «l'effettiva tutela del patrimonio», la continuità del servizio e la razionalizzazione della spesa, che sembrano antitetico rispetto alla situazione che, *ex abrupto*, in concreto si produceva non essendo stati previsti né un regime transitorio né un passaggio di struttura tecniche. La norma interveniva 'a gamba tesa' in una situazione non priva di criticità, ma mai monitorata né conosciuta nella sua reale portata essendo mancata qualsiasi indagine conoscitiva preliminare, che avrebbe suggerito forse nell'immediato l'esercizio del previsto potere sostitutivo da parte del Ministero in caso di perdurante inerzia o inadempienza delle regioni (Codice, art. 5 comma 7), evitando il traumatico iato così creato e governando senza traumi un eventuale ritiro della delega.

A seguito di una richiesta sul comportamento da tenere inviata dalle Regioni il 7 agosto, la Direzione generale Biblioteche e Istituti culturali del Ministero rispondeva il 2 settembre invitando gli uffici regionali a concludere le pratiche aperte, scelta che suscitava dubbi di legittimità presso le amministrazioni interessate per la non univoca interpretazione del principio *tempus regit actum* (Lo Biundo 2008). Il 20 ottobre la Direzione generale Beni librari sottoscriveva un accordo con la Direzione generale Belle Arti e il 26 con la Direzione generale Archivi, a seguito delle quali le pratiche di tutela prima in carico alle regioni venivano suddivise assegnando agli Uffici esportazioni afferenti alla prima le autorizzazioni relative alla circolazione libraria e alle Soprintendenze Archivistiche tutte le altre: poiché queste ultime non avevano nell'organico professionalità idonee, venivano individuati presso le biblioteche nazionali o statali dei funzionari incaricati di esprimere pareri tecnici preventivi. La pratica ha chiarito che le richieste vengono inviate alle Soprintendenze archivistiche, divenute nominalmente anche bibliografiche senza alcuna ulteriore attribuzione di personale tecnico (Manenti 2016), che acquisiscono il parere dei bibliotecari statali incaricati - del tutto nuovi a questo tipo di lavoro - e lo inoltrano nuovamente alla Soprintendenza archivistica che, infine, reinvia la documentazione a Roma per il rilascio dell'autorizzazione. Veniva dimenticata la delicatissima procedura dell'autorizzazione al restauro, che necessita di un restauratore qualificato non solo per valutare gli interventi proposti, ma per monitorarli avallando eventuali restauri in corso d'opera e rilasciare infine il 'buon esito' dei lavori, documento essenziale per valutare il curriculum professionale di ogni restauratore. Pur non avendone verificato sistematicamente le ricadute concrete, credo che difficilmente questa 'razionalizzazione' possa consentire il rispetto dei tempi dei procedimenti prefissati dallo stesso Codice dei Beni culturali, ma

soprattutto la distanza del decisore finale non potrà garantire l'adeguatezza dei provvedimenti amministrativi ai contesti territoriali, con l'esito probabile di uno scollamento tra uffici di tutela e referenti che costituirà un netto arretramento rispetto al passato.

La mancata previsione di un passaggio di personale tecnico dalle Soprintendenze regionali si prospetta inoltre come una perdita dei saperi acquisiti dalle Regioni in decenni di esperienza, così come il mancato transito della documentazione archivistica - richiesto malamente a passaggio già effettuato - andrà a detrimento della continuità anche di procedure ormai standardizzate e funzionanti, destinate a una deriva burocratica.

Se la frammentazione nell'esercizio della tutela conseguente alla delega delle funzioni sui beni librari del 1972 sembra rientrare, riassorbita tutta dallo Stato, di fatto la perdurante assenza di criteri e indirizzi applicativi non potrà che perpetuare l'incertezza di valutazione da parte delle singole Soprintendenze statali, così come era stato prima per quelle regionali: l'aver agito d'imperio da parte del Ministero anche rispetto alla propria struttura tecnico-amministrativa non potrà poi che peggiorare l'attitudine di un personale già molto provato dai numerosi e repentini cambiamenti cui è stato sottoposto negli ultimi anni.

Di certo il ritiro improvviso della delega in materia alle Regioni ha determinato anche il peggioramento di un dialogo che, mai facile, aveva comunque attraversato gli ultimi due decenni, compromettendone una eventuale riattribuzione ai vecchi uffici regionali tramite gli accordi previsti dallo stesso decreto n. 125 del 2015. Uno schema base di accordo è stato approvato dalla Conferenza delle Regioni il 3 marzo 2016 lasciando aperta la possibilità di attuarlo anche in modo differenziato, ma nessuna regione ha avanzato richiesta in questo senso. Perché? Credo che il traumatico ritiro della tutela dei beni librari alle regioni abbia sortito come esito principale lo spostamento di un problema eminentemente tecnico sul piano politico, condizionandola a procedure negoziali destinate a creare ancora maggiori differenziazioni entro assetti istituzionali in fase di profondo ed epocale cambiamento a seguito del Decreto del Rio (legge 7 aprile 2014, n. 56) e della riforma costituzionale (Tubertini 2016).

Le Regioni, chiamate a rivedere profondamente il loro ruolo nei confronti dello Stato e degli enti locali e penalizzate da ridotte disponibilità finanziarie, sembrano orientate a riprendere la tutela solo dietro un riconoscimento economico per l'esercizio di una funzione che, non più evidentemente data per acquisita come in precedenza, costituisce un onere difficile da sostenere senza garanzie di continuità (gli accordi sarebbero triennali), che richiede risorse finanziarie e personale qualificato: la debolezza dello strumento della delega individuato nel 1972 e lo scarso confronto Stato-Regioni hanno prodotto un paradosso, un intervento normativo che allunga i tempi di attesa dei richiedenti peggiorando il servizio, sguarnisce il territorio, non determina alcun risparmio per lo Stato lasciando attonito

quel personale tecnico regionale che aveva cercato, spesso con scarsi mezzi, di esercitare al meglio il delicato compito assegnatogli e che è stato variamente ricollocato, spesso con danno economico personale.

Credo comunque che anche una situazione così critica possa essere la chiave di volta per la costruzione di una tutela migliore, il cui esercizio da parte delle regioni è stato, è giusto riconoscerlo, non privo di ombre. È necessario tuttavia ripristinare il dialogo e cooperare tutti, tecnici statali e regionali, per definire protocolli relativi alle varie procedure che consentano livelli uniformi e omogenei di gestione della tutela, sia che a esercitarla siano gli uffici statali sia quelli regionali a seguito della sottoscrizione di eventuali accordi: l'essenziale non dovrebbe essere chi la esercita, ma come e in base a quale visione. Nel Veneto questo tentativo di continuità è in atto grazie al senso di responsabilità della Soprintendenza archivistica, divenuta ora anche bibliografica, della Biblioteca Nazionale Marciana e della Biblioteca Universitaria di Padova con i rispettivi responsabili e il personale incaricato, e alla volontà della Regione di rendere disponibili l'esperienza e i saperi faticosamente costruiti a beneficio del territorio: spero che l'iniziativa sia capita e sostenuta anche a livello centrale e che non si perda l'ennesima occasione di adeguare le procedure di tutela alle reali esigenze.

La tutela infatti non può limitarsi al rilascio di autorizzazioni, che diminuirà comunque fisiologicamente per la difficoltà di vigilare capillarmente sul territorio con una simile organizzazione, ma è sostegno tangibile alla identificazione, catalogazione, conservazione del patrimonio culturale, primo imprescindibile passo per una valorizzazione efficace, rispettosa di quel fitto intreccio di beni diffusi che caratterizza il patrimonio culturale italiano.

Proprio l'aver integrato le attività autorizzative con interventi di mappatura, catalogazione, conservazione, digitalizzazione, valorizzazione, promozione e sviluppo dei servizi bibliotecari è il maggior merito dell'esercizio della tutela sui beni librari da parte delle Regioni, sia pure con esiti diseguali nelle diverse realtà territoriali. Qualche dato però sarà utile fornirlo per delineare la portata delle attività realizzate nel Veneto, limitandoci per ragioni di brevità approssimativamente all'ultimo decennio.

Nella tabella 1 si riportano le tipologie e il numero di pratiche relative ad attività di tutela rilasciate dalla Sovrintendenza regionale del Veneto a partire dal 2003, anno significativo perché precedente all'entrata in vigore del Codice dei Beni culturali che introduce l'obbligo di autorizzazione per attività prima escluse, quali lo spostamento e lo scarto. Si può rilevare in generale come il numero delle pratiche aumenti col tempo sia numericamente che per tipologia, grazie ad una capillare informazione alle biblioteche, all'introduzione di procedure mirate, modulistica chiara e costante collaborazione con i richiedenti. Viceversa, le autorizzazioni al restauro tendono a diminuire proporzionalmente alle sempre più scarse risorse disponibili, sia regionali che statali: dal 2011 infatti venivano sospesi i finanziamenti previsti dalla circolare ministeriale n. 112/2003 che, affiancandosi a quelli

regionali, costituivano una buona opportunità di migliorare le condizioni conservative delle proprie raccolte per molte biblioteche non statali aperte al pubblico. Dato eclatante è poi l'eccezionale flusso di esportazioni nel 2015 dovuto sia alla continua crescita del commercio librario internazionale, sia al rilascio di circa 3.000 attestati di libera circolazione relativi alla Biblioteca dell'ingegnere vicentino Giancarlo Beltrame (1925-2011); 336 libri antichi, manoscritti, autografi e incisioni che vi facevano parte, non presenti nelle biblioteche pubbliche italiane o di particolare rilievo per il territorio, sono stati dichiarati di interesse culturale e donati dagli eredi alla Biblioteca Bertoliana di Vicenza (atto di donazione del 9 giugno 2016).

Tabella 1a e b. Autorizzazioni per attività di tutela emesse dalla Regione del Veneto dal 2003 al 2015

Anno	Prestiti	Esportazioni temporanee	Esportazioni definitive	Importazioni temporanee	Ingressi
2003	23	17	39		
2004	33	20	19	1	
2005	29	3	5		
2006	29	12	6	1	
2007	30	8	15		
2008	34	3	15	1	7
2009	43	36	19		8
2010	33	2	100		2
2011	45	15	395	1	2
2012	39	371	186	1	
2013	24	29	538	1	2
2014	18	19	345	1	
2015	17	24	3689		
Totale	397	559	5.371	7	21

Anno	Dichiarazioni di interesse culturale	Autorizzazioni al restauro	Spostamenti	Scarti	Acquisti coattivi
2003	17	17			
2004	4	16			
2005		18			
2006		28			
2007	1	11			
2008		12			
2009		13			
2010		5			
2011		19	5	8	1
2012	3	15	4	2	
2013		14	4	3	
2014	2	14	12	8	

Dalla tutela al restauro del patrimonio librario e archivistico, 33-46

2015	97	10	15	15	1
Totale	124	192	40	36	2

Tabella 2a e b. Progetti relativi ad attività di riordino, conservazione, catalogazione, restauro, digitalizzazione. Finanziamenti della Regione del Veneto per la tutela dei beni librari dal 2004 al 2014

Anno	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Spesa per interventi urgenti	309.820	400.000	400.000	400.000	322.320	382.000
Spesa per iniziative dirette/ riparto contributi	81.150	214.000	131.000	214.550	166.479	193.818
Spesa totale per anno	390.970	614.000	531.000	614.500	488.799	575.818
Progetti realizzati	19	18	18	22	27	28

Anno	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Spesa per interventi urgenti	200.000	200.000	100.000	-	-	-
Spesa per iniziative dirette/ riparto contributi	285.500	251.095	163.500	193.000	173.500	70.000
Spesa totale per anno	485.500	451.095	263.500	193.000	173.500	70.000
Progetti realizzati	27	36	27	12	15	7

Sono inclusi nei dati indicati i finanziamenti per tre progetti pluriennali, tuttora in corso: Nuova Biblioteca Manoscritta, Atlante Veneto, Novecento Veneto Musica.

Dotazione organica dell'Ufficio Sovrintendenza Beni librari: 3 funzionari, 1 consulente esterno per il restauro librario.

I dati indicati non includono le spese per il personale (consulenza restauro), per l'aggiornamento dei bibliotecari anche in materia di tutela, i contributi ordinari alle biblioteche e alle reti, i contributi fissi per istituzioni culturali già previsti per legge.

Nella tabella 2 si riassume la concreta attività di tutela, che ha in molti casi ispirato anche iniziative integrate di valorizzazione e promozione del patrimonio: numerosi di questi progetti sono stati presentati nel corso delle annuali Giornate delle Biblioteche del Veneto o in manifestazioni dedicate (Regione del Veneto 2006, 2009, 2010 e 2012). Come emerge con evidenza i finanziamenti diminuiscono progressivamente dal 2010, per precipitare nel 2014 e mancare del tutto nel 2015, anno zero dei contributi regionali non solo in materia di tutela ma in genere in tutto il settore, interessato da tagli e dalla revisione conseguita alla riforma dei sistemi contabili (D.

Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, modificato e integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126): si auspica una graduale ripresa del sostegno regionale ai beni librari, mentre si prospetta un ruolo della Regione nell'attrarre finanziamenti per piani di intervento di ampia condivisione tra soggetti.

Tra le iniziative più rilevanti realizzate dalla Soprintendenza regionale in quest'ultimo decennio menzionerei almeno Nuova Biblioteca Manoscritta, unico progetto mai realizzato di catalogazione partecipata online che riunisce in un'unica e ricchissima banca dati schede descrittive e immagini digitali di tutte le biblioteche di conservazione del territorio (Dal Poz 2014); Atlante Veneto, la mappatura della cartografia storica della regione, strumento fondamentale per la sua tutela e gestione del territorio (Ferrazza 2016); l'incremento del patrimonio librario veneto attraverso il riconoscimento e l'acquisizione, diretta o indiretta, di materiali significativi, come l'inedito e precoce esemplare del Libro dei Globi di Coronelli, identificato sul mercato antiquario nel 2007 e comprato dalla Cassa di Risparmio di Venezia (Scianna 2009; il Libro è ora conservato presso la Fondazione Querini Stampalia di Venezia insieme all'intera collezione della banca veneziana, dichiarata di eccezionale interesse dalla Regione del Veneto con Decreto n. 31 del 10 aprile 2007), e lo sconosciuto Libro d'ore stampato dagli Eredi Albrizzi con illustrazioni di Piazzetta, comparso anch'esso sul mercato antiquario e segnalato all'Accademia di Belle Arti di Venezia che lo ha acquistato per il suo Fondo storico (Dal Poz 2014).

Complessivamente il nostro paese credo possa vantare una consolidata tradizione di buona tutela, mantenutasi malgrado gli scarsi mezzi e le difficoltà di gestione di un territorio ricco e multiforme, in cui non sono rare le eccellenze là dove si supera una visione angusta e settoriale a favore di una fattiva collaborazione tra proprietari, istituzioni, enti locali, associazioni e ogni soggetto interessato.

Le Regioni, là dove hanno operato con ragionevolezza, hanno giocato un ruolo essenziale di snodo tra Stato e territorio: se alla prima può sembrare più funzionale ricondurre la tutela di tutti i beni culturali allo Stato, di fatto quest'ultimo ben difficilmente potrà provvedere ad attuarla concretamente senza il concorso di enti territoriali, istituti di conservazione, proprietari e semplici cittadini, secondo una visione sussidiaria che dovrebbe ispirare la cura e valorizzazione del patrimonio culturale. A maggior ragione quest'ottica 'dal basso' è adeguata per materiali quali i libri, beni culturali ma anche strumenti di studio, conoscenza, informazione e uso, custoditi non solo nelle biblioteche di conservazione ma in quelle di pubblica lettura, scolastiche, professionali, di associazioni, di privati cittadini che nel loro insieme costituiscono e incrementano costantemente il vivo patrimonio bibliografico del territorio. L'enorme consistenza e la diffusione di quest'ultimo (solo le biblioteche di ente locale censite dall'Anagrafe delle Biblioteche italiane dell'Istituto Centrale per il Catalogo Unico del Ministero sono

7.000, contro le 46 statali), non possono che confermare la necessità di una loro tutela altrettanto ramificata ed estesa, di cui sia partecipe tutta la comunità, improntata alla consapevolezza e alla prevenzione.

Se il Codice ha segnato una netta evoluzione del concetto di tutela, la realtà ora è di nuovo profondamente mutata, orientata alla salvaguardia non solo delle 'testimonianze materiali aventi valori di civiltà' individuate dalla Commissione Franceschini, ma delle testimonianze *tout court*, di tutto ciò che attesta i valori di una comunità così come afferma la Convenzione di Faro sottoscritta dall'Italia nel 2013 (Carmosino 2013).

E il processo di integrazione europea, pur tra difficoltà e battute d'arresto, è una realtà tangibile, le cortine sono state abbattute, la globalizzazione e i conflitti impongono una visione ampia dei beni culturali, ormai patrimonio dell'umanità più che di ciascuna nazione. Se l'Italia istituisce i caschi blu della cultura per salvaguardare il patrimonio culturale mondiale non può restare ancorata ad una visione patrimoniale e nazionalistica dei propri beni, la cui maggiore protezione resta la catalogazione, malamente e ancora parzialmente attuata, strumento principe per la sua identificazione, conoscenza e fruizione.

Se l'idea di tutela si è evoluta, i mezzi per attuarla invece sono sempre gli stessi, sia che si cataloghi online che manualmente su registri, schede mobili o con qualsivoglia mezzo tecnico: ed è più facile parlare di tutela in astratto o tentare la impervia distinzione teorica tra il concetto di tutela e valorizzazione che catalogare il patrimonio, operazione lunga, difficile e spesso ingrata, ma imprescindibile. Altrettanto difficile è perseguire una tutela più sostanziale che formale, più preventiva che autorizzativa, più indirizzante che censoria, ma anche in questo caso non vi è altra strada da percorrere.

Dovremmo poi essere consapevoli tutti, e le istituzioni in particolare, che la tutela è soprattutto quella che si esercita fuori dai luoghi canonici di conservazione, le biblioteche, i musei, gli archivi, perché è con un oculato esercizio della verifica, dello scarto, del riconoscimento di interesse culturale, con la consapevolezza di che cosa sia testimone di cultura e valori della nostra comunità, con l'educazione al rispetto dei beni e dei loro contesti che si forgia oggi il patrimonio di domani, fatto di persone e valori oltre che di beni: il presidio dei territori è fondamentale, ma l'attuale politica statale sembra andare in direzione contraria e favorire soprattutto le grandi istituzioni museali, solo una parte dell'immenso patrimonio culturale e ambientale diffuso italiano.

Vorrei ricordare infine come l'articolo 9 della Costituzione, con stupefacente lungimiranza, affidi all'intera Repubblica nelle sue diverse componenti la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione, che è un alto ideale alla portata di tutti i cittadini e non merce di scambio tra livelli di governo del territorio, che comunque sono chiamati ad un suo responsabile esercizio.

Bibliografia

- Regione del Veneto, Assessorato alla Cultura (2006). *Tutelare e cooperare. Politiche e iniziative regionali per la valorizzazione del patrimonio librario e lo sviluppo delle biblioteche* = Atti della VII Giornata delle Biblioteche del Veneto (Verona, 11 novembre 2005). Venezia: Regione del Veneto.
- Regione del Veneto, Assessorato alla Cultura (2009). *La Biblioteca di S. Francesco della Vigna e i suoi fondi antichi* = Atti del Seminario di studi (Venezia, 18 marzo 2008). Venezia: Regione del Veneto.
- Regione del Veneto, Assessorato alla Cultura (2010). *La valorizzazione del patrimonio culturale. Esperienze venete* = Atti della XI Giornata delle Biblioteche del Veneto (Piazzola sul Brenta, 20 ottobre 2009). Venezia: Regione del Veneto.
- Regione del Veneto, Assessorato alla Cultura (2012). *Collezioni librerie pubbliche e private. Materiali di lavoro* = Atti della XIII Giornata delle Biblioteche del Veneto (Rovigo, 20 ottobre 2011). Venezia: Regione del Veneto.
- Campioni, Rosaria (2014). «Quarant'anni di IBC. Il punto su biblioteche e archivi» [online]. *IBC*, 22(4). URL <http://rivista.ibc.regione.emilia-romagna.it/xw-201404/xw-201404-a0001> (2017-12-01).
- Carmosino, Cinzia (2013). «La convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società» [online]. *Aedon. Rivista di arti e diritto online*, 1. <http://www.aedon.mulino.it/archivio/2013/1/carmosino.htm> (2017-11-02).
- Cucinelli, Valentina (2012). «La Soprintendenza bibliografica nel Veneto» [online]. Raines, Dorit (a cura di), *Biblioteche effimere. Biblioteche circolanti a Venezia (XIX-XX secolo)*. Venezia: Edizioni Ca' Foscari, 209-46. DOI 10.14277/978-88-97735-14-4. Studi di archivistica, bibliografia, paleografia 1.
- Dal Poz, Lorena (2014). «Nuova Biblioteca Manoscritta, un progetto veneto di catalogazione partecipata» [online]. Caldelli, Elisabetta; Maniaci, Marilena; Zamponi, Stefano (a cura di), *Manuscripts Digitalisation and Online Accessibility. What's Going On?* = Atti del Convegno (Roma, 23 ottobre 2014). *Digitalia*, 9(2), 40-51. URL <http://digitalia.sbn.it/article/view/1532/1032> (2017-12-02).
- Dal Poz, Lorena (2014). «Piazzetta, Bartolozzi, Albrizzi e un Libro d'ore ritrovato». *Annuario dell'Accademia di Belle Arti di Venezia*. Padova: Il Poligrafo, 375-89.
- Ferrazza, Daniele (2016). «Cinque secoli di mappe. Ecco il grande Atlante Veneto» [online]. *La Tribuna di Treviso*, 4 febbraio. URL <https://goo.gl/FAJboL> (2017-12-02).
- Greco, Maria (2008). «Procedure di attivazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. L'esperienza della Regione del Veneto»

- [online]. *Federalismi.it. Rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato*, 3. URL http://www.federalismi.it/nv14/articolo_documento.cfm?Artid=9205&content=&content_author= (2017-12-02).
- Lo Biundo, Leonardo (2008). «Il principio Tempus regit actum e la tutela delle posizioni soggettive nel procedimento amministrativo» [online]. *Diritto.it*. URL <http://www.diritto.it/docs/25242> (2017-12-02).
- Manenti, Enrica (2016). «Dimissioni organi consultivi MiBACT. Note a margine del concorso per 500 funzionari del Ministero Beni culturali: mezzo bibliotecario per ogni biblioteca? E la tutela di libri e manoscritti chi la fa?» [online]. *AIB-WEB*, 28 maggio. URL <http://www.aib.it/attivita/2016/56444-dimissioni-organi-consultivi-mibact/> (2017-12-02).
- Pisauri, Nazareno (1981). «Il restauro: vizi privati e pubbliche virtù». Campioni, Rosaria (a cura di), *Oltre il testo. Unità e strutture nella conservazione e nel restauro dei libri e dei documenti = Atti del Seminario di studi* (Bologna, 21-22 giugno 1980). Bologna: Istituto per i Beni artistici culturali naturali della Regione Emilia-Romagna, 105-18.
- Pisauri, Nazareno (1988). «La tutela difficile. Lo Stato e Regioni di fronte ad una normativa inadeguata». *Bollettino dell'Istituto centrale per la patologia del libro*, 42, 151-5.
- Schmidle, Nicholas (2013). «A Very Rare Book» [online]. *The New Yorker*, 16 dicembre. URL <http://www.newyorker.com/magazine/2013/12/16/a-very-rare-book> (2017-12-02).
- Scianna, Nicolangelo (2009). «New Findings on Vincenzo Coronelli's Birth and his *Libro dei Globi*». *Globe Studies*, 55-56, 91-9.
- Sciullo, Girolamo (2003). «Politiche per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ruolo delle regioni» [online]. *Aedon: rivista di arti e diritto on line*, 3. URL <http://www.aedon.mulino.it/archivio/2003/3/sciullo.htm> (2017-12-02).
- Tubertini, Claudia (2016). «L'assetto delle funzioni locali in materia di beni e attività culturali dopo la legge 56/2014» [online]. *Aedon. Rivista di arti e diritto online*, 1. URL <http://www.aedon.mulino.it/archivio/2016/1/tubertini.htm> (2016-08-03).
- Zucchini, Alessandro (2005). «Ministero e regioni: cronaca di un'intesa impossibile». Cicala, Valeria; Guermandi, Maria Pia (a cura di), *Regioni e ragioni nel nuovo codice dei beni culturali e del paesaggio = Atti del Convegno* (Bologna, 28 maggio 2004) [online]. Bologna: Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna, 17-24. URL <http://online.ibc.regione.emilia-romagna.it/I/libri/pdf/regioniragioni/Zucchini.pdf> (2017-12-02).